

STATUTO
FONDAZIONE
"FIGHT THE STROKE FOUNDATION"

Articolo 1
Costituzione

- 1.1 E' costituita, a seguito della trasformazione dell'associazione di promozione sociale denominata "*FighttheStroke*" la fondazione denominata "*Fight the Stroke Foundation*" (di seguito la "**Fondazione**") con sede in Milano.

Articolo 2
Delegazioni ed uffici

- 2.1 Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
- 2.2 Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 3
Scopi ed Attività

- 3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 La Fondazione si propone di assistere e supportare le famiglie con bambini ed adulti colpiti da ictus, da paralisi cerebrali infantili e da altri disturbi del neuro sviluppo tramite la realizzazione delle attività indicate all'interno del presente articolo 3.2 ed - in particolare - a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) promuovere e realizzare iniziative di educazione e formazione, master, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop nei propri settori di attività con particolare riferimento ai temi dell'open medicine, dello sviluppo tecnologico esponenziale, del sostegno post-trauma, della riabilitazione in famiglia, dell'educazione tra pari, dell'apprendimento attraverso attivazione dei neuroni specchio, del design inclusivo, dell'assistenza sociosanitaria, dell'educazione fra pari e delle famiglie;
 - b) porre in essere attività di comunicazione e sensibilizzazione nei propri settori di attività tramite la realizzazione, a titolo esemplificativo, di video documenti, periodici, pubblicazioni e siti web;
 - c) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi;
 - d) realizzare direttamente, o in collaborazione con altri enti, campi educativi/riabilitativi sul territorio, applicazioni software, attività di

videogaming e/o ogni altra attività di carattere riabilitativo funzionale al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

- e) sviluppare progetti ed azioni per la realizzazione di attività umane che siano rigeneratrici;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- g) agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
- h) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione, nel quale caso alleggerà il bilancio di questi enti a quello della Fondazione;
- i) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- j) realizzare e sostenere, anche finanziariamente, progetti e di ricerca scientifica nei propri settori di attività;
- k) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
- l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- m) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo della scienza, tecnologia e design, svolgendo altresì attività di studio e di sensibilizzazione
- n) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine (nell'interesse esclusivo della Fondazione), l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, purché non comportino oneri economici gravosi per l'ente;
- o) svolgere, in via accessoria e strumentale - nei limiti previsti dalla normativa di settore - al perseguimento dei fini istituzionali, attività di raccolta pubblica fondi.

3.4 Per perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, le attività di natura economica.

3.5 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

Articolo 4

Patrimonio

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal fondo di dotazione conferito in sede di delibera di trasformazione;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 5 Fondo di gestione

- 5.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - d) dai contributi dei membri della Fondazione;
 - e) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- 5.2 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6 Esercizio finanziario

- 6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
- 6.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e

seguenti del Codice Civile.

Articolo 7 **Organi della Fondazione**

- 7.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato Scientifico;
 - d) l'Organo di Revisione.
- 7.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/17.
- 7.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 **Consiglio di Amministrazione**

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 5 ed in particolare:
- a) i signori Roberto D'Angelo e Francesca Fedeli (i "**Fondatori**"), quali membri di diritto, i quali resteranno in carica a vita, salvo rinuncia da parte degli stessi;
 - b) da uno a tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; per la nomina dei consiglieri occorrerà la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente articolo 8.1 b) restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 8.3 Qualora, per qualsiasi causa vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo dovrà provvedere alla loro sostituzione, tramite cooptazione, con le maggioranze previste dall'articolo 8.1 b).
- 8.4 In deroga a quanto previsto dall'articolo 8.1, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dai Fondatori.

Articolo 9 **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:
- a) eleggere il Presidente della Fondazione;
 - b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - c) approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale

sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;

- d) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
 - e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
 - f) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
 - g) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
 - i) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
 - j) determinare, l'eventuale ed approvare i rimborsi spese in favore dei componenti degli organi della Fondazione;
 - k) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
 - l) cooptare i propri membri nei limiti di quanto stabilito dal precedente articolo 8.
- 9.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
- 9.4 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione, ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.
- 9.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.
- 9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

- 9.7 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.
- 9.8 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9.9 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 9.10 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 10

Presidente

- 10.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.
- 10.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
- 10.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 10.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 11

Comitato Scientifico

- 11.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione.
- 11.2 Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri, compreso il suo presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza, tecnologia, design e delle professioni che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 11.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
- 11.4 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti

che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.

Articolo 12

Organo di Revisione

- 12.1 I membri dell'Organo di Revisione - formato in alternativa da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.
- 12.3 L'Organo di Revisione vigila sulla gestione finanziaria dell'ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Redige la relazione sulla revisione legale dei conti.
- 12.4 I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
- 12.5 L'Organo di Revisione può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
- 12.6 I membri dell'Organo di Revisione restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandanti. I membri dell'Organo di Revisione possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.
- 12.7 La carica di componente dell'Organo di Revisione è inconciliabile con quella di consigliere.

Articolo 13

Scioglimento e destinazione del patrimonio

- 13.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 del Codice Civile.
- 13.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti senza scopo di lucro che svolgono attività analoghe a quella della Fondazione o, in ogni caso, a fini di pubblica utilità.

Articolo 15

Clausola di rinvio

- 14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Francesca Fedeli
Monica De Paoli